

ACCORDO-QUADRO
in materia di tirocinio
pratico-valutativo
(TPV)

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” e, in particolare, gli articoli 2 e 3 ai sensi dei quali “*L’esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell’informazione - classe LP-03 abilita all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato*” e “*Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca [...] è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...]*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, n. 683, attuativo degli artt. 2 e 3 della predetta legge n. 163/2021 relativamente Laurea professionalizzante abilitante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02) e, in particolare, l’articolo 2, comma 4, ai sensi del quale “*Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, comportano lo svolgimento di attività ed esperienze rientranti negli ambiti della o delle professioni interessate. Tali ambiti sono specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dai Consigli nazionali e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)*” e i successivi commi 5, 6 e 7 secondo cui “*Per lo svolgimento delle attività di TPV, le università attivano apposite convenzioni*” con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, “[...] *I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni [...] indicano espressamente l’area o le aree professionali nell’ambito delle quali sono svolte le attività formative*”, “*Le attività di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali [...] (area agraria; area zootecnica; area alimentare; area forestale). Tali attività sono finalizzate anche all’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze utili a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro libero-professionale correlato alla specifica area professionale*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, recante la definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (Classe L-P01), professioni tecniche

agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03);

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*” e il relativo Regolamento attuativo, emanato con Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*”;

VISTO il decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;

RAVVISATA la necessità di assicurare elevati standard formativi, affinché durante il tirocinio curriculare i laureandi acquisiscano conoscenze e competenze che consentano l’inserimento nel mondo lavorativo con strumenti e mezzi necessari per l’erogazione di attività professionali adeguate;

SENTITA la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che si è espressa con nota del 3 agosto 2023;

IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

sottoscrivono

il presente Accordo-quadro che specifica gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di tirocinio pratico-valutativo (TPV)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo-quadro, si intende per:
 - a) **Convezione**: strumento attraverso il quale l'Ateneo a cui afferisce il Corso di Studio afferente alla Classe L-P02 e le strutture di cui all'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 446/2020 provvedono all'organizzazione dello svolgimento delle attività di tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV) e all'identificazione di figure di tutor, interne alle suddette strutture nelle quali verrà svolto il TPV, che operino in collaborazione con figure interne all'Università, garantendo la coerenza fra le attività di TPV e gli obiettivi del Corso.
 - b) **Tirocinio pratico-valutativo (TPV)**: attività di tirocinio curricolari finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della Classe L-P02 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446. Tali attività sono valutate dai tutor e certificate dall'università.
 - c) **Tirocinante**: la studentessa/lo studente del Corso di Laurea ad orientamento professionale afferente alla Classe L-P02 di cui al D.M. n. 446/2020 che intraprende lo svolgimento delle attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV).
 - d) **Tutor accademica/o**: la/il docente che ha il compito di seguire la studentessa/lo studente nel percorso di TPV. Opera in collaborazione con la/il tutor esterna/o al fine di assicurare il miglior espletamento delle attività di TPV e riceve dalla/dallo stessa/o le informazioni necessarie alla compilazione del libretto di tirocinio attraverso il quale rilascia, alla tirocinante/al tirocinante, una formale attestazione dello svolgimento delle predette attività ed esprime il relativo giudizio.
 - e) **Tutor esterna/o**: la/il tutor professionale delle strutture ospitanti (imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali) che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente la tirocinante/il tirocinante, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del TPV. Opera in collaborazione con la/il tutor accademica/o al fine di assicurare il miglior espletamento delle attività di TPV e le/gli fornisce l'elenco delle presenze della tirocinante/del tirocinante nonché le valutazioni delle competenze acquisite.

Articolo 2

Contenuti e obiettivi del TPV

1. Il TPV è volto ad accertare le capacità della studentessa/dello studente relative al saper fare e al saper essere perito industriale laureato, iscritto nella "sezione tecnologie alimentari" dell'Albo professionale, che consiste nell'applicare le

specifiche conoscenze dell'area alimentare alla pratica, nel risolvere questioni di deontologia e di etica professionale, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi afferenti alle aree sopra elencate e ad applicare i principi della comunicazione efficace.

2. Ai fini dell'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della Classe L-P02, le attività di TPV relative all'area alimentare devono riguardare:
 - a) metodologie digitali di supporto alla pianificazione, progettazione e gestione di impianti di trasformazione agro-alimentare;
 - b) processi di trasformazione dei prodotti;
 - c) produzioni alimentari e valorizzazione dei sottoprodotti;
 - d) sicurezza e qualità degli alimenti nei processi di produzione e trasformazione;
 - e) distribuzione e somministrazione degli alimenti;
 - f) caratteristiche qualitative dei prodotti;
 - g) attività connesse alla meccanica e mecatronica per fini agro-alimentari e industriali;
 - h) sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
 - i) redazione di pratiche, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attività di consulenza tecnica nel settore trasformazione e somministrazione dei prodotti agro-alimentari;
 - j) supporto alla progettazione, direzione dei lavori e vigilanza relativi a impianti di trasformazione agro-alimentari;
 - k) principi delle attività professionali;
 - l) gestione di uno studio professionale; gestione cliente interno e cliente esterno;
 - m) normativa e deontologia.
3. Le attività di TPV sono svolte nella sola area alimentare prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e possono essere svolte in Italia o all'estero.
4. Tali attività sono altresì finalizzate all'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze utili a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro libero-professionale correlato alla specifica area professionale.
5. Nelle convenzioni stipulate dalle Università con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, sono identificate le figure di tutor esterno che operano in collaborazione con la/il tutor accademica/o, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del Corso.
6. Nel caso in cui le convenzioni per le attività di TPV non sono stipulate con gli ordini o collegi professionali, è garantito il raggiungimento degli obiettivi formativi relativi

ai principi dell'attività e della deontologia professionale per un numero di crediti comunque non superiore a 4 CFU, nell'ambito del TPV o di altre attività curriculari.

Articolo 3

Richiesta di attivazione del TPV

1. Ai fini dell'accesso al TPV, la studentessa/lo studente presenta ai competenti organi didattici la domanda di attivazione del tirocinio professionale. A seguito della presentazione della suddetta domanda, previa individuazione della/del tutor accademica/o e della/del tutor esterna/o, l'Università autorizza l'avvio del TPV.

Articolo 4

Modalità e durata di svolgimento del TPV

1. All'interno dei Corsi di Studio, la studentessa/lo studente acquisisce almeno 48 CFU mediante lo svolgimento del TPV, secondo le indicazioni fornite dai tutor.
2. Le attività di TPV sono svolte per non più di 40 ore a settimana e ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono 25 ore di impegno medio per studente.
3. Il TPV può essere svolto anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese.
4. Lo svolgimento del tirocinio all'estero deve essere preventivamente autorizzato dall'organo didattico competente.
5. In caso di maternità o paternità o in casi eccezionali che giustificano l'interruzione del TPV in ottemperanza alle disposizioni vigenti, possono essere valutate eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Tali richieste sono inoltrate in forma scritta all'organo competente e corredate dalla documentazione attestante i motivi che ne giustificano l'interruzione.

Articolo 5

Valutazione del TPV

1. La/Il tutor accademica/o, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni della/del tutor esterna/o sulle competenze acquisite dalla tirocinante/dal tirocinante nella struttura ospitante, compila un libretto di tirocinio nel quale attesta lo svolgimento delle suddette attività ed esprime il giudizio sulle attività svolte dalla tirocinante/dal tirocinante.

2. A seguito delle valutazioni positive delle/dei tutor e della certificazione, da parte delle Università, delle attività svolte, la tirocinante/il tirocinante acquisisce i CFU di TPV.

Articolo 6

Diritti e doveri del tirocinante

1. La tirocinante/il tirocinante, mediante lo svolgimento delle attività di TPV, acquisisce le conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi indicati nel presente Accordo-quadro.
2. Durante lo svolgimento del TPV la tirocinante/il tirocinante è tenuta/o a:
 - a) svolgere le attività di TPV negli ambiti specificati dal presente Accordo-quadro relativamente all'area alimentare;
 - b) attenersi alle disposizioni impartite dal tutor esterno, con particolare riferimento al comportamento da tenere nella struttura ospitante, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché di deontologia della professione di Perito Industriale Laureato;
 - c) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento di valutazione del rischio (DVR) consegnatogli dal tutor esterno, controfirmandone copia;
 - d) seguire tutti i protocolli di sicurezza e utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti e forniti in dotazione dalla struttura ospitante;
 - e) esporre l'apposito cartellino di riconoscimento che la/lo identifichi come tirocinante;
 - f) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del TPV;
 - g) rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - h) mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale svolge le attività di TPV;
 - i) avvertire, in caso di assenza, il tutor esterno.
3. La tirocinante/il tirocinante ha diritto di:
 - a) scegliere la struttura ospitante dove eseguire il TPV tra quelle indicate nelle convenzioni stipulate dall'Università sede del Corso di Laurea professionalizzante abilitante;
 - b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal presente Accordo-quadro;

c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale dei Periti Industriali Laureati eventuali problemi riscontrati in violazione al presente Accordo-quadro.

Articolo 7

Posizione assicurativa

1. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte della tirocinante/del tirocinante.
2. La tirocinante/il tirocinante, in quanto studentessa/studente regolarmente iscritta/o all'Università, è assicurata/o per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri verificatisi nelle sedi universitarie e, purché lo studente sia preventivamente autorizzato per scopi didattici, per ogni altro sinistro avvenuto in luogo extra-universitario.

Articolo 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo-quadro, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Roma, 04/08/2023

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI